

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 260

13 marzo 2019

PROGETTO DI REGOLAMENTO

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE N.1 DEL 30 MAGGIO 2014 (REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DELLE AZIENDE SANITARIE, DEGLI ENTI E DELLE AGENZIE REGIONALI E DEGLI ENTI VIGILATI DALLA REGIONE)

Oggetto assembleare n. 8071

Relazione illustrativa

La legge regionale 30 luglio 2015, n. 14, nominata "DISCIPLINA A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO E DELL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ, ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI PUBBLICI DEL LAVORO, SOCIALI E SANITARI" è nata in un contesto in cui la crisi economica e la conseguente mancanza di lavoro protratta per lungo termine ha aumentato il numero di persone che si rivolgono ai Servizi Sociali ai quali chiedono anche aiuto per cercare lavoro.

Ciò è vero, in particolare per quella fascia di cittadini che hanno perso il lavoro da lungo tempo e non hanno reti parentali di supporto oppure si vergognano proprio dello stato in cui si trovano e si isolano da tutto. Il lavoro è la prima fonte di autonomia economica, rinforza l'identità e l'autostima il senso di appartenenza ad una comunità. In ambito sociale e socio-sanitario il lavoro, anche quando non diventa fonte di sostegno economico, è comunque un utile strumento di inclusione in quanto veicola regole, rende attivi ed è fonte di relazioni interpersonali.

La condivisione di tutti questi principi ha portato all'approvazione da parte dell'assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna della Legge Regionale 30 luglio 2015, n.14: "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del Lavoro, sociali e sanitari" poiché scommette su alcuni punti:

- un progetto fatto con e per la persona, che impegna mette assieme le risorse e i saperi di più servizi contemporaneamente moltiplica la sua potenza;
- la condizione di fragilità non definisce una nuova categoria di utenti, ma una condizione temporanea che può essere superata;
- il mercato del lavoro ha delle potenzialità e responsabilità sociali che vanno valorizzate. Gli obiettivi della legge sono sostanzialmente due:

1) promuovere e sostenere l'inserimento lavorativo, l'inclusione sociale e l'autonomia attraverso il lavoro delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità;

2) realizzare una programmazione e attuazione integrata degli interventi.

La legge regionale 14/2015 si propone obiettivi forti e di non facile attuazione, comporta l'attivazione di una cultura comune da parte degli operatori, siano essi del mondo del lavoro o del sociale e sanitario, di condivisione di vocaboli, di visioni e di approcci. A questo si aggiunga anche l'utilizzo di strumenti, finanziari e non, provenienti da diversi livelli di programmazione, europea, nazionale e regionale con tutto quello che ne consegue dal punto di vista anche della semplice rendicontazione.

Il postulato su cui si basa il processo operativo approvato dalla Legge prevede che, indipendentemente dal tipo di servizio al quale il cittadino si rivolge, venga fatta una prima valutazione per verificare la probabile sussistenza di condizioni di fragilità e vulnerabilità e quindi la necessità di un intervento integrato. Per gli utenti che effettivamente rientrano nella casistica sopra descritta si attiva una equipe composta da operatori del Servizio lavoro e, a seconda delle necessità individuali, del servizio sociale e/o sanitario che deve predisporre il progetto personalizzato di reinserimento sociale e lavorativo.

La sfida viene poi resa ancora più potente e al tempo stesso più complessa perché, contemporaneamente, viene data attuazione alla misura di Sostegno al reddito "REI", reddito di inclusione, finanziata con risorse nazionali. La Regione Emilia-Romagna ha inoltre definito un proprio specifico ambito di intervento, per far fronte alla situazione delle famiglie economicamente più fragili, approvando la norma istitutiva del "Reddito di Solidarietà- RES". Entrambe le misure sono state avviate nel territorio regionale e si rivolgono a nuclei famigliari in forte difficoltà.

Considerando l'inevitabile e forte intreccio tra situazione di povertà e distanza dal lavoro è evidente come il modello integrato, disegnato con la LR 14/15, rappresenta la base operativa e l'infrastruttura con cui far fronte alla gestione delle nuove risorse. Per questo motivo gli strumenti predisposti per l'attuazione della L.R. 14, che si illustrano successivamente, saranno utilizzati anche per la valutazione della condizione delle persone in accesso al REI o RES e la progettazione personalizzata integrata sarà lo strumento per la definizione dei progetti di inclusione attiva indispensabili per poter accedere ai suddetti contributi.

Dall'emanazione della Legge, la Regione ha approvato:

1) lo strumento di valutazione della fragilità e vulnerabilità delle persone (D.G.R. n.191/2016): la condizione di fragilità e vulnerabilità delle persone è caratterizzata dalla compresenza di problematiche afferenti la dimensione lavorativa e nel contesto sociale o/e sanitaria. Lo strumento ha lo scopo di verificare la sussistenza di dette problematiche quali condizioni per l'accesso al percorso. Esso è centrato sulle funzionalità della persona ed individua i sostegni necessari a ricostruire le condizioni per rendere possibile l'avvicinamento al lavoro. Come detto, l'individuazione della condizione di fragilità non definisce una nuova categoria di utenti, ma una situazione temporanea che si può verificare nella vita di ognuno e che può essere superata. Non si individua dunque un nuovo "target" ma si riconosce la presenza di nuove difficoltà. Si tratta di situazioni eterogenee, non accomunate da una condizione stabile, causate dalla crisi economica. Esse colpiscono in modo diverso persone che prima potevano non aver bisogno di supporti particolari;

2) i nuovi ambiti territoriali di riferimento dei Centri per l'impiego (DGR n.1230 /2016). L'atto ha portato a far coincidere territorialmente l'ambito di intervento dei Centri per

l'impiego con gli ambiti distrettuali sociosanitari. L'attuazione della legge poggia sull'utilizzo integrato di servizi e di risorse: per questo le scelte contenute nella legge regionale sono orientate alla massima coerenza possibile. La prima coerenza individuata è quella geografica: si disegnano in modo coerente gli ambiti territoriali nei quali si programmano e si svolgono i servizi, si definisce l'ambito distrettuale, già unitario per le politiche sociali e sanitarie, quale dimensione ottimale anche per le politiche per il lavoro: i centri per l'impiego assumono quindi con legge, una dimensione coerente con quella dei servizi sociali e sanitari;

3) le linee di programmazione integrata (DGR n.1229/2016). La Delibera ha disciplinato quanto sancito dagli articoli 3 e 4 della L.R. 14/2015 ossia gli obiettivi e le priorità della prima fase di attuazione della Legge, le risorse di Fondo Sociale Europeo complessivamente disponibili e le quote attribuite a ciascun territorio. Nello stesso atto sono state definite le azioni di natura sociale-sanitaria-del lavoro che compongono l'elenco di interventi, ammissibili a finanziamento, attraverso i quali si dà attuazione alla L.14 e sono stati presentati i criteri per l'individuazione degli operatori chiamati a comporre le equipe multiprofessionali;

4) i piani integrati territoriali (DGR n.1803/2016). In tutto il territorio regionale le Aziende Sanitarie, i Comuni e le Unioni dei Comuni sono giunti a definire, in base ai bisogni prevalenti nel territorio, gli obiettivi e le priorità di intervento per le persone fragili e vulnerabili, le misure, tra quelle comprese nell'elenco proposto dalla DGR n.1229/2016, da realizzare in ogni ambito territoriale nel periodo considerato e la quota di risorse da riservare a ciascuna tipologia di intervento.

5) l'accreditamento dei soggetti che possono erogare servizi al lavoro e specificamente le prestazioni rivolte agli utenti fragili e vulnerabili (DGR 1959/2016). Con questo atto si è proceduto alla definizione di specifici requisiti per i soggetti che richiedono l'accreditamento e possono realizzare la prestazione di: "Supporto all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili". Questi soggetti devono possedere requisiti specifici in ordine alle sedi (almeno una sede per l'ambito distrettuale in cui intendono accreditarsi), alle figure presenti (è previsto un Esperto del mercato del lavoro e un Esperto dell'Orientamento), alle competenze professionali dell'Esperto del mercato del lavoro (focalizzazione sull'utenza fragile e vulnerabile) e alle relazioni con soggetti del territorio (con Servizi Sociali e Sanitari del territorio);

6) il finanziamento di 38 operazioni, una per ciascun distretto (DGR n.297/2017). Le operazioni sono finalizzate all'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia, attraverso il lavoro, delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità - L.R. 14/2015. Il finanziamento è avvenuto a seguito dell'emanazione del relativo invito a presentare operazioni (DGR n. 2324/2016) che rendessero disponibili, per ogni distretto, le misure di politica attiva del lavoro erogabili alle persone attraverso il progetto personalizzato definito dall'equipe integrata.

Dall'approvazione della Legge la Regione ha proceduto inoltre a

- promuovere la formazione degli operatori impegnati nell'attuazione della Legge. Specificamente:

a) tra settembre e ottobre 2016 sono stati formati n. 858 "Operatori dell'Accesso", dei tre Servizi coinvolti, con 49 edizioni dell'incontro formativo della durata di una giornata. La formazione ha avuto per oggetto la valutazione, da realizzarsi

con il supporto del Sistema Informativo Lavoro, dei requisiti base delle persone disoccupate che accedono ai servizi sociali, sanitari e del lavoro.

b) tra febbraio e aprile 2017 è stata realizzata la formazione degli "Operatori dell'integrazione" con 38 edizioni di due giornate e il coinvolgimento di 680 operatori. La formazione ha avuto per oggetto la valutazione approfondita dell'utenza risultante, dopo la valutazione in accesso, potenzialmente fragile e vulnerabile, la definizione del Programma personalizzato all'interno delle equipe multi-professionali e le funzioni previste per il ruolo di Responsabile del Programma previsto dalla Legge. La formazione è stata realizzata simulando le attività attraverso l'utilizzo delle applicazioni informatiche specificamente sviluppate.

- attrezzare il sistema con adeguati sistemi informativi.

A marzo 2016 si è avviata la progettazione del Sistema informativo: sono stati predisposti tutti gli strumenti online necessari per l'attuazione della Legge, collocati nel portale "Lavoro per te" dell'Agenzia regionale per il lavoro: Indice di fragilità, catalogo distrettuale delle misure disponibili, schema di progetto personalizzato. Inoltre sono state definite le procedure organizzative: invio dall'accesso all'approfondimento e, se del caso, all'equipe.

Tempi per la definizione del programma personalizzato, invio dall'equipe all'ente attuatore per la realizzazione delle misure di politica attiva, ecc.

Le procedure previste consentiranno il dialogo tra i due sistemi informativi coinvolti: "Lavoro per te" che contiene, oltre all'anagrafica delle persone, l'esito della valutazione e il Programma personalizzato e il SIFER, sistema informativo regionale per la formazione professionale, che gestisce le informazioni amministrative e di monitoraggio relative alle operazioni finanziate con il FSE.

Il dispositivo si articola in:

- monitoraggio dei servizi erogati alle persone. I servizi riguardano: la fase di "accesso ai servizi" con la prima valutazione (screening) della condizione di fragilità, la "presa in carico unitaria" fondata sulla valutazione complessiva del profilo di fragilità completo, la definizione e attuazione dei "programmi personalizzati" di intervento, l'"efficacia occupazionale" con l'inserimento lavorativo-occupazionale delle persone, le "risorse impiegate".
- monitoraggio degli aspetti tecnico-operativi-organizzativi e professionali delle diverse fasi del processo di erogazione dei servizi.

PROGETTO DI REGOLAMENTO

Articolo 1

*Modifiche all'Articolo 3
del regolamento regionale n. 1 del 2014*

1. All'art. 3 comma 1 lett. a) del regolamento regionale 30 maggio 2014, n. 1 (regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della giunta della Regione Emilia-Romagna, delle aziende sanitarie, degli enti e delle agenzie regionali e degli enti vigilati dalla regione) dopo il punto n. 7 è aggiunto il seguente:

“7-Bis. Agenzia regionale per il lavoro”.

Articolo 2

*Modifiche all'Allegato A
del regolamento regionale n. 1 del 2014*

1. La scheda n. 10 b “Attività amministrative correlate al diritto al lavoro dei disabili (collocamento obbligatorio), all'incontro domanda-offerta di lavoro, alla banca dati regionale agevolazioni per le assunzioni” e la scheda n.11 c “Gestione dei dati relativi ai partecipanti a corsi ed attività formative” contenute nell'Allegato A del Regolamento Regionale n. 1 del 2014 sono sostituite rispettivamente dalle schede di cui agli Allegati A e B al presente regolamento.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Artt. 20 - 21 D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 10

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CORRELATE AL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO) E DELLE PERSONE FRAGILI E VULNERABILI, ALL'INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO, ALLA BANCA DATI REGIONALE AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI.

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

Legge 13 marzo 1958, n. 308 "Norme per assunzione dei sordomuti".

Legge 29 marzo 1985, n. 113 "Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti"

Legge 12 marzo 1999, n.68: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

Legge 14 febbraio 2003, n. 30" Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro"

D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469: "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59"

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276: "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14.02.2003, n. 30"

Reg. (CE) 1612/68 "Regolamento del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità"

Reg. (CE) 6 agosto 2008, n.800/2008. "Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)"

Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 40 co. 4 (Obbligo dell'invio telematico del prospetto informativo)

D.L. n. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con L. 14 settembre 2011 n. 148 (Gestione delle compensazioni territoriali)

Legge 10 dicembre 2014, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro"

D.lgs. 150/2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"

D.lgs. 151/2015 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"

D.lgs. 80/2015 "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"

D.lgs. 81/2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"

Legge 15 marzo 2017, n. 33: "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali"

D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà. (17G00161)"

LEGGI REGIONALI

L. R. 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" e ss.mm.ii.

L. R. 24 maggio 2004, n.11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione"

L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"

L. R. 30 luglio 2015, n. 14 "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari"

L.R. 19 dicembre 2016, n. 24 "Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito"

ALTRE FONTI

D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333: "Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili"

D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

D.M. 13 gennaio 2000 n. 91: "Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68"

D.M. 13 ottobre 2004 "Borsa Nazionale Continua del Lavoro"

D.M. 4 febbraio 2010: "Criteri e modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili"

D.M. 2 novembre 2010 "Disposizioni riguardanti il prospetto informativo disabili"

Dec. 22 ottobre 1993, n. 93/569/CEE: Decisione della Commissione relativa all'applicazione del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità riguardo segnatamente ad una rete denominata EURES (EUROPEAN Employment Services). (La decisione 93/569/CEE è abrogata. Tuttavia, essa continua ad applicarsi a operazioni rispetto alle quali è stata presentata domanda prima dell'entrata in vigore della presente decisione).

Dec. 23 dicembre 2002 n. 2003/8/CE. Decisione della Commissione che attua il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro. (compresa la rete EURESEuropean Employment Services - Servizi europei per l'impiego)

Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 22 gennaio 2010 "Assunzioni obbligatorie. Prospetto informativo di cui al novellato art. 9, comma 6, della L. 12 marzo 1999, n. 68. Indicazioni operative"

Deliberazione di Giunta regionale n. 731 del 19/5/2008 "Indirizzi 2008-2010 per l'utilizzo del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, L.R. 1 agosto 2005 n. 17, art. 19 e criteri di riferimento per la programmazione di dette risorse da parte delle Province";

Deliberazione di Giunta regionale n. 965 del 4/7/2011 “Approvazione degli indirizzi 2011-2013 per l’utilizzo del Fondo regionale per le persone con disabilità, L. R. 1 agosto, n. 17, art. 19 e criteri di riferimento per la programmazione di dette risorse da parte delle Province”

Decreto Direttoriale del 15 dicembre 2011 “Presentazione prospetto informativo ai sensi dell’art. 9, co. 6 L. 68/99, come sostituito dall’art. 40, co. 4, L. 6 agosto 2008, n. 133”

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1965/2006 “Nuovi criteri per le graduatorie relative alle chiamate numeriche dal collocamento mirato delle persone con disabilità. Parziali modifiche all’Allegato A) alla propria deliberazione n.1872/2000”

Deliberazione della Giunta Regionale n. 604/2008 “Disposizioni in merito all’obbligo di trasmissione telematica tramite il sistema SA.RE del prospetto informativo di cui all’art. 9, co. 6 L. 68/99”

Deliberazione della Giunta Regionale n. 656/2008 “Attuazione art. 21 L.R. 1 agosto 2005, n. 17 – Attivazione del collocamento mirato nelle amministrazioni pubbliche”

D.M. 26 maggio 2016 “Avvio del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale”

D.M. 16 marzo 2017 “Allargamento del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA), per il 2017”

D.Lgs 29 agosto 2017 che introduce – a decorrere dal 1° gennaio 2018 – il Reddito di inclusione (REI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1197 del 25 luglio 2016 “Approvazione schema di Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, l’Agenzia regionale per il lavoro, la Città Metropolitana di Bologna e le Province per la gestione dei Servizi per l’impiego e delle misure di politica attiva del lavoro”

Deliberazioni di Giunta n. 191 del 15 febbraio 2016 “Approvazione dell’indice di fragilità, strumento di valutazione della condizione di fragilità e vulnerabilità - art. 2, comma 2 della legge regionale 14 del 30 luglio 2015 e attuazione art. 3, comma 2 della legge regionale 12 del 17 luglio 2014”

Deliberazioni di Giunta n. 1229 del 1 agosto 2016: “Linee di programmazione integrata ai sensi dell’art 3 della L.R. 30 luglio 2015 n. 14: "Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l’integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”

Delibera di Giunta n. 1230 del 01/08/2016 Definizione ai sensi dell’art. 7 della L. R. 14/2015 "Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l’integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari" del nuovo ambito territoriale dei centri per l’impiego in coincidenza con il perimetro di competenza degli ambiti distrettuali”

Deliberazione di Giunta regionale n. 1803 del 9 novembre 2016 “Approvazione delle proposte di accordi quadro e piani integrati territoriali presentate dagli ambiti distrettuali ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 14 del 30 luglio 2015”

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n, 247 del 16 dicembre 2015 “Approvazione degli accordi di programma e dei piani integrati previsti dall’art. 4 della L.R.14/2015”

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro (art. 2 sexies comma 2, lettera DD e art. 2 octies comma 3 lettera A del D.Lgs. 196/2003)

Attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di diritti delle persone handicappate, con particolare riferimento al collocamento obbligatorio (art. 2 sexies comma 2 D.Lgs 196/2003).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:**Operazioni standard****Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:**Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare (Regione e Agenzia regionale del lavoro)

- di altro titolare

Comunicazione

Enti strumentali regionali a cui la Regione abbia delegato competenze in materia di mercato del lavoro, INPS, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati è effettuato dalla Regione e/o dagli enti strumentali regionali in materia di lavoro (ente/agenzia regionale lavoro).

A) Procedimento per l'assunzione di disabili (collocamento obbligatorio)

Le leggi regionali attribuiscono alla Regione la titolarità dell'archivio relativo alle attività di supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro. Il trattamento di dati sanitari riguarda la parte relativa al collocamento dei disabili.

Il trattamento dei dati personali da parte della Regione riguarda esclusivamente i compiti di gestione e di manutenzione del sistema informativo di supporto all'attività degli Enti cui sono delegate le funzioni amministrative relative al collocamento obbligatorio.

Eventuali elaborazioni e analisi statistiche sono effettuate su dati privi di elementi identificativi.

B) Banca dati regionale agevolazioni per le assunzioni

Trattamento previsto dalla L. 68/1999, art. 13, e dalle leggi regionali in materia.

Il trattamento è finalizzato a definire eventuali maggiorazioni del contributo esonerativo previsto dalla L. 68/1999 e all'adozione dei provvedimenti di assegnazione di facilitazioni (contributi e sgravi) ai datori di lavoro privati per l'assunzione di lavoratori disabili.

La Regione comunica i dati necessari alla ripartizione del Fondo al Ministero delle politiche sociali e del lavoro di cui al D.M. 4 febbraio 2010, secondo le modalità previste nel parere del Garante 3 febbraio 2011 (Registro provvedimenti n.45 del 3 febbraio 2011) - pubblicato sul Bollettino del Garante per la protezione dati personali n.124/febbraio 2011.

La legge prevede che i datori di lavoro, avendo l'obbligo di assumere personale disabile, inviino periodicamente al **Sistema Informativo Lavoro (SIL)**, quale nodo informativo regionale della rete telematica "Borsa Nazionale Continua del Lavoro", dei prospetti indicanti l'organico e i disabili in forza. In base a tali prospetti sono inviati, presso i medesimi datori di lavoro, disabili con professionalità che possono essere occupate nelle unità produttive.

I prospetti sono redatti ai sensi dell'art. 9, co. 6, della L. 68/1999, sulla base delle indicazioni di cui al DM 2.11.2010.

Il trattamento ha ad oggetto dati in ordine allo stato di salute attuale di persone disabili, acquisiti anche da altri soggetti esterni alla Regione (o Ente regionale strumentale), nell'ambito delle proprie attribuzioni e funzioni (Centri per l'impiego), elaborati sia in forma cartacea sia in forma automatizzata presso i competenti uffici regionali. Tali dati sono trattati solo se indispensabili al collocamento dei lavoratori disabili.

Le schede anagrafico-professionali dei disabili contengono l'indicazione delle percentuali di invalidità e i contenuti della relazione conclusiva rilasciata dalla commissione sanitaria in ordine a prescrizioni e suggerimenti per l'inserimento lavorativo.

Il procedimento amministrativo per l'erogazione degli incentivi alle assunzioni (ex art. 13, L. 68/1999), ai datori di lavoro, coinvolge differenti uffici regionali, in relazione alle diverse fasi del procedimento, e richiede che la Regione acquisisca dalle Province i dati personali identificativi dei lavoratori assunti, con il relativo periodo di assunzione, sulla base del quale si determina il contributo ai datori di lavoro. Poiché il contributo viene erogato tramite INPS, si procede alla verifica delle dichiarazioni dei datori di lavoro (ai sensi del D.P.R 445/00) attraverso il riscontro degli elenchi ricevuti dalle Province con le informazioni disponibili presso la banca dati INPS.

Le comunicazioni sono indirizzate alle Province per rettifiche.

C) Servizio EURES: incontro domanda-offerta di lavoro

Nell'ambito dell'attività del servizio EURES (*EUropean Employment Services*), le persone in cerca di lavoro possono presentare il *curriculum vitae* al predetto servizio.

Il *curriculum vitae* può contenere dati sensibili quali, ad esempio, informazioni idonee a rivelare lo stato di salute e dati idonei a rivelare l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.

Tali dati sensibili sono oggetto di trattamento solo se strettamente indispensabili per valutare le esperienze professionali e le competenze personali ai fini dell'incontro domanda-offerta.

Datori di lavoro.

Nei casi in cui i datori di lavoro che presentino, ai sensi dell'art. 9, co. 6°, della L. 68/1999 e del relativo decreto attuativo, D.M. 2.11.2010, i prospetti indicanti l'organico e i disabili in forza per il tramite di associazioni sindacali od organizzazioni di categoria, il trattamento riguarda anche informazioni relative all'adesione dei datori di lavoro medesimi a tali organizzazioni od organizzazioni a carattere sindacale.

D) Banca Dati integrata regionale dei percorsi per l'integrazione socio-lavorativa delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità

Nell'alveo delle competenze istituzionali assegnate all'Agenzia regionale per il lavoro sussistono le attività relative all'**integrazione socio-lavorativa delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità** (cfr. L.R. 14/2015). Per persone "fragili e vulnerabili" si intendono persone disoccupate o inoccupate, la cui condizione si caratterizza per la compresenza di problematiche afferenti la dimensione sociale e/o sanitaria e la cui inclusione sociale e autonomia è perseguita attraverso il lavoro. Una presa in carico integrata comporta quindi una valutazione multidimensionale delle informazioni relative alla persona fragile e vulnerabile da parte dei soggetti pubblici autorizzati all'accesso e opportunamente designati incaricati del trattamento dall'Agenzia regionale per il lavoro.

I dati personali relativi ai soggetti fragili e vulnerabili sono raccolti presso l'interessato che si rivolge fisicamente ai Servizi pubblici del lavoro dell'Agenzia per il lavoro, ai Servizi sociali degli Enti Comunali e ai Servizi sanitari delle Aziende sanitarie.

Le informazioni raccolte sono registrate in un sistema applicativo **federato a mezzo del quale viene svolta, in sinergia tra gli Enti, una valutazione del "Profilo di fragilità" di ciascun soggetto, il cui esito costituisce la base per la predisposizione di un percorso di supporto finalizzato all'inclusione lavorativa predisposto da un'equipe multiprofessionale.**

Tale approccio multidisciplinare è esercizio dei nuovi modelli organizzativi e gestionali fondati sulla integrazione tra i Servizi del lavoro, Sociali e Sanitari che la Regione impiega nel fornire risposte più puntuali alla multi problematicità che caratterizza le persone fragili e vulnerabili.

Riferimenti a tali modelli organizzativi sono peraltro contenuti anche nel D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà. (17G00161)", in particolare per quanto riguarda il piano personalizzato di cui all'art. 6, comma 4 dove nel piano sono indicati gli interventi sociali, sanitari e del lavoro, che tra l'altro devono essere richiamati in modo specifico e non generico, e l'art. 14 comma 4 dove si fa riferimento ad una equipe multidisciplinare simile a quella che dovrebbe operare per la L. R. 14/2015.

A tal fine, sono stati sottoscritti, tra Regione e Distretti, Accordi contenenti i programmi territoriali di Distretto che hanno individuato le misure disponibili per le persone fragili e vulnerabili e si è altresì definito uno strumento, detto "Profilo di fragilità" (DGR 191/2016), per valutare la reale dimensione della multi problematicità delle persone e se, quindi, le stesse necessitano di un Programma personalizzato di inclusione socio lavorativa.

Si ritiene di dover trattare anche i dati giudiziari in relazione a persone di nazionalità extracomunitaria prive del permesso di soggiorno ma inserite in percorsi alternativi alla pena, in quanto per gli stessi la normativa: LEGGE 354 DEL 26/7/75 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" prevede all'art. 47 l'ammissibilità del cittadino straniero extracomunitario a tutte le misure alternative alla pena, quindi anche il permesso di lavoro. Inoltre le circolari del Dipartimento Amministrazione penitenziaria (27 del 15 marzo 1993, altra del 12 aprile 1999 e la lettera circolare 0444878 del 14 gennaio 2002) fissano il principio per cui la detenzione costituisce di per sé una condizione di soggiorno "obbligatorio", cioè legittima autonomamente la permanenza sul nostro territorio e la connessa attività lavorativa a prescindere dal possesso di altro titolo.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Artt. 20 - 21 D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 11

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

GESTIONE DATI RELATIVI AI PARTECIPANTI A CORSI ED ATTIVITÀ FORMATIVE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

Legge 6 dicembre 1971, n. 1044: "Piano quinquennale per l'Istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato"

Legge 2 gennaio 1989, n. 6: "Ordinamento della professione di guida alpina",

Legge 8 marzo 1991, n. 81: "Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina"

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" (art. 13. Integrazione scolastica.)

D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270: "Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

Legge 21 gennaio 1994, n.61, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.61, in materia di riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell' Agenzia nazionale per la protezione ambientale" (artt. 1 e 3)

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59" (art. 139. Trasferimenti alle province ed ai comuni.)

Legge 17 maggio 1999, n. 144 "Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"

Legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

Legge 21 novembre 2000, n. 353: "Legge quadro in materia di incendi boschivi"

D.Lgs. vo 4 maggio 2001, n. 207:" Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della l. 8/11/2000 n. 328. (EX IPAB)"

D. Lgs. vo 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53"

D.L. 29 novembre 2008, n. 185: "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" (convertito in L. 28 gennaio 2009, n. 2, art. 19, commi 1, 1-bis, 8 e 9)

D.L. 10 febbraio 2009 n. 5: "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario", (convertito in L. 9 aprile 2009, n. 33., art. 7- ter)

Reg. (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, modificato dal

Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 6 maggio 2009.

Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, stabilisce le norme generali che disciplinano il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo di coesione.

Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, modificato dal Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione dell'1 settembre 2009.

LEGGI REGIONALI

L. R. 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” come modificata dalla L. R. 23 luglio 2010 n. 7

L. R. 1 agosto 2005, n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”

L. R. 30 giugno 2011, n. 5 “Disciplina del sistema regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale”

L. R. 19 aprile 1995, n. 44 “Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna”

L. R. 1 agosto 2005, n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e ss.mm.ii.

L. R. 30 luglio 2015, n. 14 “Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l’integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”

ALTRE FONTI:

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”

D.M. 25 maggio 2001, n.166: “Disposizioni in materia di accreditamento dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale”

D.M. Istruzione, Università e ricerca 5 agosto 2010, n. 74 “Anagrafe nazionale degli studenti”

Circolare Interministeriale del 12 ottobre 2007 “Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario”

Circolare del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 febbraio 2009, n. 2;

D.G.R. n. 1681 del 12 novembre 2007 “Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna FSE Obiettivo 2 “Competitività Regionale e Occupazione” 2007 – 2013 – Presa d’atto della Decisione di approvazione della Commissione Europea ed individuazione dell’Autorità di gestione e delle relativi funzioni e degli Organismi Intermedi”

D.G.R. n. 2044 del 14/12/2009 “Approvazione del modello di sviluppo della formazione dell'apprendistato professionalizzante – artt. 27 e 29 della legge regionale 17/2005”

D.G.R. n. 105 del 01/02/2010 “Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14/02/2005 n. 265”

D.G.R. n. 12718 del 17/10/2011: disposizioni attuative per l'erogazione degli assegni formativi (voucher) di cui alla delibera di Giunta regionale 1134/2011 (Catalogo regionale per l'offerta a qualifica)”

D.G.R. n. 12926 del 20/10/2011: disposizioni attuative per l'erogazione degli assegni formativi (voucher) di cui alle delibere di Giunta regionale 826/11 e 1125/2011 (azione di sistema Welfare to Work)”

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1197 del 25 luglio 2016 “Approvazione schema di Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia regionale per il lavoro, la Città Metropolitana di Bologna e le Province per la gestione dei Servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro”

Deliberazioni di Giunta n. 191 del 15 febbraio 2016 “Approvazione dell'indice di fragilità, strumento di valutazione della condizione di fragilità e vulnerabilità - art. 2, comma 2 della legge regionale 14 del 30 luglio 2015 e attuazione art. 3, comma 2 della legge regionale 12 del 17 luglio 2014”

Deliberazioni di Giunta n. 1229 del 1 agosto 2016: “Linee di programmazione integrata ai sensi dell'art 3 della L.R. 30 luglio 2015 n. 14: "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”

Delibera di Giunta n. 1230 del 01/08/2016 Definizione ai sensi dell'art. 7 della L. R. 14/2015 "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari" del nuovo ambito territoriale dei centri per l'impiego in coincidenza con il perimetro di competenza degli ambiti distrettuali”

Deliberazione di Giunta regionale n. 1803 del 9 novembre 2016 “Approvazione delle proposte di accordi quadro e piani integrati territoriali presentate dagli ambiti distrettuali ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14 del 30 luglio 2015”

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n, 247 del 16 dicembre 2015 “Approvazione degli accordi di programma e dei piani integrati previsti dall'art. 4 della L.R.14/2015”

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Finalità di istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario (art. 2 sexies comma 2 lettera BB D.Lgs. 196/2003)

Applicazione della disciplina in materia di concessione di contributi in materia di formazione professionale (art. 2 sexies comma 2 lettera M D.Lgs. 196/2003)

Attività di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro (art. 2 sexies comma 2 lettera DD D.Lgs. 196/2003)

Gestione di asili nido e delle scuole per l'infanzia (art. 2 sexies comma 2 lettera BB D.Lgs. 196/2003) (per quanto riguarda le EX IPAB)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
(limitatamente all'attività formativa dell'ARPA)

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato
manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:***Operazioni standard*****Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato
acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:**Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare
- di altro titolare

Comunicazione

Gestori esterni del servizio mense e società che effettuano il servizio di trasporto scolastico (nel caso che tali gestori e società esterne si configurino come titolari autonomi e non come responsabili esterni di trattamento).

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

La Regione, le Aziende Sanitarie e gli altri Enti strumentali, per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, trattano dati sanitari per la gestione di corsi di istruzione ed aggiornamento professionale limitatamente alla conoscenza di eventuali situazioni di malattia, limitazione funzionale e disabilità, ove indispensabili per l'accesso alle attività formative e la loro gestione e/o per mettere a disposizione dei partecipanti che lo richiedano, ausili didattici indispensabili all'utile frequenza delle attività formative medesime.

Il trattamento può riguardare dati sensibili, inerenti lo stato di salute, le convinzioni filosofiche e d'altro genere, o l'adesione a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, e dati giudiziari, in quanto i corsi sono rivolti a particolari categorie di soggetti (ad es. corsi per tossicodipendenti ed ex-tossicodipendenti, corsi per non vedenti, corsi per ex-carcerati, ecc.) o a partecipanti con particolari requisiti, anche con riferimento all'appartenenza a determinate organizzazioni sindacali, di opinione, o di categoria. Tali dati sono trattati nei limiti in cui ciò sia strettamente indispensabile per gestire le attività di erogazione della suddetta formazione.

Il trattamento di dati sensibili può avvenire anche nell'ambito della raccolta dei dati relativi agli studenti soggetti all'obbligo scolastico e formativo, in attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, modificata, dal d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76, che ha istituito il sistema nazionale e regionale delle anagrafi degli studenti. In tali anagrafi sono oggetto di trattamento dati idonei a rivelare lo stato di salute, le convinzioni religiose o di altro genere e dati giudiziari indispensabili ad individuare il soggetto presso il quale lo studente assolve l'obbligo scolastico (scuole paritarie, strutture ospedaliere, case circondariali, ecc.).

Nel caso di gestione del servizio di mensa/ristorazione, fornito nell'ambito dell'attività di formazione dall'ente/amministrazione che gestisce i corsi/progetti di formazione, dati sensibili relativi a convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere e/o di salute dei partecipanti ai corsi/progetti medesimi, possono essere rilevati indirettamente da particolari scelte per il servizio di mensa (pasti vegetariani e/o rispondenti a determinati dettami religiosi e/o rispondenti a intolleranze alimentari, ecc.).

Trattamento di dati da parte delle EX IPAB e Aziende servizi alla persona

Il trattamento dei dati riguarda l'attività relativa alla gestione degli asili nido, dei servizi per l'infanzia e di istruzione.

I dati sensibili degli alunni, relativi alle specifiche situazioni patologiche del minore, possono essere comunicati direttamente dalla famiglia.

Inoltre, alcune particolari scelte per il servizio di mensa (pasti vegetariani o rispondenti a determinati dettami religiosi) possono essere idonee a rivelare indirettamente le convinzioni (religiose, filosofiche o di altro genere) dei genitori degli alunni e/o di salute degli alunni stessi.

Le informazioni raccolte possono essere comunicate sia ad eventuali gestori esterni del servizio mense, che provvedono all'erogazione del servizio sia a società che effettuano il servizio di trasporto scolastico (nel caso che tali gestori e società esterne si configurino come titolari autonomi e non come responsabili esterni di trattamento).